

Sezione: SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA

Esito: SENTENZA

Numero: 480

Anno: 2014

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 10/12/2014

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana

composta dai sigg. magistrati:

dott. Pino ZINGALE	- Presidente f.f.
dott. Vincenzo LO PRESTI	- Consigliere-relatore
dott. Valter DEL ROSARIO	- Consigliere
dott. Guido PETRIGNI	- Consigliere
dott. Francesco ALBO	- Referendario

ha pronunciato la seguente

Sentenza N.480/A/2014

nel giudizio, in materia di pensioni , iscritto al n. 5121/AC del registro di segreteria e promosso dal Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale – Fondo Pensioni Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, contro D'UGO Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Lombardo ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Palermo, via Simone Corleo n. 32, per la riforma della sentenza n. 3424/2013 del 26 novembre 2013, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana , in composizione monocratica.

Visti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 27 novembre 2014, il relatore Cons. Vincenzo Lo Presti e l'Avv. Giovanni Nobile, per l'Avvocatura distrettuale dello Stato, e l'avv. Ignazio Caramanna, delegato dall'avv. Lombardo.

F A T T O

Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso proposto dal sig. D'Ugo Vincenzo, ex dipendente regionale in servizio presso il Comando Forestale della Regione Siciliana, in quiescenza dal 01-04-2010, riconoscendo il diritto dello stesso ad ottenere la rideterminazione della sua pensione, con l'inserimento nella base pensionabile dell'importo dell'indennità di cui all' art. 42 della L.R. n.41/1985, da parametrarsi su 13 mensilità.

Avverso tale sentenza, ha proposto appello l'Avvocatura distrettuale, la quale ha sostenuto che il Giudice di primo grado ha omesso di considerare specifici elementi di fatto e di diritto che avallavano, inequivocabilmente, l'infondatezza della pretesa pensionistica.

In subordine, ha affermato di voler riproporre l'eccezione di prescrizione (che ha asserito essere stata proposta in primo grado) delle somme maturate prima del quinquennio antecedente alla notifica del ricorso di primo grado.

Con memoria depositata in data 22-05-2014, l'appellato ha insistito per la conferma della sentenza di primo grado.

DIRITTO

L'appello proposto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato non è fondato. A tal proposito, va, in primo luogo, evidenziato che l'art. 42 della L.R. n.41/1985, nell'attribuire ai dipendenti del Corpo Forestale regionale che espletano funzioni di polizia un'apposita indennità, ha fatto espresso riferimento all'indennità mensile corrisposta al personale della Polizia di Stato. Orbene, la disciplina dell'indennità erogata al personale non dirigenziale della Polizia di Stato risulta delineata non solo dall' art. 5, 1° comma, del D.P.R. n.69/1984, il quale dispone che: *"A decorrere dall'1.1.1984, al personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia compete un'indennità mensile pensionabile nelle sottoindicate misure..."*, ma anche dall'art. 11 del medesimo D.P.R., il quale stabilisce che: *"L'indennità pensionabile va corrisposta anche sulla 13^a mensilità"*.

Deve, quindi, ritenersi che, in base al combinato disposto di tali norme (tra loro inscindibilmente connesse), anche l'indennità prevista dall' art. 42 della L.R. n.41/1985 vada erogata in tredici mensilità.

Alle medesime conclusioni, d'altronde, è pervenuta la stessa Regione Siciliana, la quale ha sempre corrisposto al personale in servizio nel Corpo Forestale l'indennità in questione in tredici mensilità.

Ciò risulta documentalmente provato dai vari cedolini di stipendio, relativi a diverse annualità, che il V. D. ha ritualmente depositato in atti.

Appare, pertanto, destituita di fondamento l'affermazione, contenuta nel gravame, secondo cui l'indennità di cui all' art. 42 della L.R. n.41/1985 competerebbe su 12 mensilità, anzichè su 13.

Fatte tali premesse, il Collegio Giudicante rileva che l'indennità attribuita dall' art. 42 della L.R. n.41/1985 al personale del Corpo Forestale regionale compete anche sulla 13^a mensilità, così come deciso dal Giudice di primo grado. Nel confermare i principi già espressi da quest'Organo Giudicante (Corte Conti Appello Reg. Siciliana nn. 346/A/2013, 375/A/2013, 378/A/2013), che si richiamano per ragioni di economia espositiva, il Collegio ritiene che il gravame debba essere respinto.

In relazione alla eccezione di prescrizione, si osserva che la stessa non è stata proposta in primo grado e, quindi, è inammissibile, in grado di appello, ai sensi dell'art. 345 del c.p.c..

Stante la complessità della materia trattata, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello indicato in epigrafe, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 27 novembre 2014.

L'Estensore

Il Presidente f.f.

F.TO (Vincenzo Lo Presti)

F.TO (Pino Zingale)

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 10/12/2014

Il Direttore della Segreteria
F.TO (dott. Nicola Daidone)